



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244

Tel. 0445/355535 Fax.0445/355539

Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: tributi@comune.villaverla.vi.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 23.04.2012

- Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 37 del 27.09.2012

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni a norma degli artt. 1 – 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, e il Piano generale degli impianti pubblicitari per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili dalle pubbliche vie del Comune.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Villaverla sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

Art. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/1993 questo Comune in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe V.
2. Il Comune non è interessato da rilevanti flussi turistici.

Art. 4

Categoria delle Località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il territorio del Comune è ricompreso in una unica categoria.

Art. 5

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate secondo il D.Lgs. 507/1993 in :

- 1 - pubblicità ordinaria
- 2 - pubblicità effettuata con veicoli
- 3 - pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- 4 - pubblicità varia

Art. 6

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art. 7
Gestione del servizio

1. La gestione del servizio e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.
2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/1993.
3. In tal caso il concessionario subentra al Comune a tutti i diritti ed obblighi inerenti le questioni di servizio.

CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 8
Oggetto

1. L'imposta sulla pubblicità si applica per la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 9
Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento sull'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 11
Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate su tutto il territorio comunale nella misura unica e con deliberazione comunale stabilita dalla legge.
2. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previsto sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 12
Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra importo dovuto per la nuova dichiarazione e quello dovuto per lo stesso periodo.
3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche negli anni successivi. Tale pubblicità si intende prorogata nel pagamento della relativa imposta effettuato il 31 gennaio, anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 13
Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde autonoma obbligazione tributaria; per la fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, e per eccesso se superiore.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1.549,37.

Art. 14
Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.

Art. 15
Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

1. Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 16 Riduzione dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con la partecipazione diretta del Comune o con il suo benestare formalmente espresso;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 17 Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei beni e alla prestazione quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e nelle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività da essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelle riguardanti la localizzazione dei servizi di pubblica attività, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione di sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 18 Oggetto

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica, nonché, nella misura di cui all'art. 19, anche di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 19 Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 507/1993, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 90.

2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

- a) mq. 20 è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuato dal servizio comunale;
- b) mq. 60 è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- c) mq. 10 è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

3. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti ;
- b) standardi porta manifesti;
- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per il servizio;
- f) le armature, steccati ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g) da altri spazi ritenuti idonei, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

4. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocate in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

5. Ciascun impianto reca, in alto e sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è altresì soggetta alle disposizioni del codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione;

9. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze

di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

10. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianto per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

11. L'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni presenti nel territorio del Comune e le planimetrie con la localizzazione di tali impianti sono riportate in allegato, rispettivamente sub A) e sub B) al presente Regolamento.

Art.20 Affissioni dirette

1. Il Comune stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 10 per impianti da attribuire ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale superficie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 commi 1 e 4 del D.Lgs. 507/1993.

2. L'affissione diretta è consentita esclusivamente sugli appositi spazi di cui al comma 1.

3. La domanda di autorizzazione dovrà contenere:

- a) dichiarazione di consenso del proprietario del molo o del fabbricato su cui l'impianto verrà realizzato;
- b) relazione planimetrica e disegni sulle caratteristiche dell'impianto e sulla sua ubicazione.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sentita la commissione edilizia ed eventuali enti ed uffici competenti, se necessario.

Art.21 Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio non è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

2. La tariffa del diritto è applicata alle misure previste dalla Legge e con deliberazione comunale.

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art.22 Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di mezzi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causata da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro i termini di legge.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art.23 Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con la partecipazione diretta del Comune o con il suo benestare formalmente espresso;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 24 Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 25 Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 13 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

2. È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV – SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 26

Sanzioni tributarie e interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 12 si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti e della sanzione.
4. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 27

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi: in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese.
3. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro i quali gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

CAPO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 28 OGGETTO DEL PIANO

1. Il presente piano disciplina l'installazione degli impianti pubblicitari visibili dalle pubbliche vie del Comune di Villaverla .

Art. 29 DEFINIZIONI

1. I mezzi pubblicitari sono quelli definiti dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495:

a) insegna di esercizio: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

b) preinsegna: la scritta in caratteri alfanumerici, completa da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;

c) sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo in modo puntiforme e lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti di qualsiasi natura ed emergenza naturali;

d) cartello: manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

e) striscione, locandine, stendardi: elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa; possono essere luminosi per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;

f) segno orizzontale reclamistico: la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;

g) impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;

h) impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta e può avere dimensioni non superiori a 20 mq.

2. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili ad uso pubblico o privato di seguito definita pubblicità ordinaria con veicoli;

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita pubblicità con veicoli dell'impresa. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/1992 .

3. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli ed altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromagnetico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dall'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II. E' compresa fra le pubblicità con proiezioni la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

4. La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze di seguito definita pubblicità con striscioni;
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita pubblicità da aeromobili;
- c) la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili definita pubblicità con palloni frenati;
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari definita di seguito pubblicità in forma ambulante;
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili definita pubblicità fonica.

Art. 30 DIMENSIONI

1. FUORI DAI CENTRI ABITATI :

i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di sei metri quadrati, se posti perpendicolarmente alle strade e di venti metri quadrati se posti parallelamente:

2. ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI :

- le insegne e i mezzi pubblicitari posti in aderenza alle pareti di edificio e nei fornici delle vetrine devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportate e proporzionate ai prospetti degli stessi fabbricati o al fronte stradale;
- nelle pertinenze di esercizio, le insegne e i mezzi pubblicitari dell'esercizio stesso collocati sulle strutture di sostegno e posti in modo ortogonale alla strada, devono avere una superficie massimo di 3 metri quadrati per facciata . Quelli installati nelle zone artigianali, industriali e commerciali o assimilate, possono raggiungere la superficie di 8 metri quadrati;
- sono soggetti a suddetti limiti espositivi anche le insegne ed i mezzi pubblicitari formati da strutture "a tutto pieno" (tipo totem) e con dimensioni volumetriche in genere a sviluppo verticale, anche se in parte sprovviste di pubblicità;
- i cartelli "Vendesi/Affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte dell'immobile sul quale sono esposti, devono essere collocati su serrande, porte, vetrine, terrazze o simili e comunque non sui prospetti degli edifici. Fino a 0,50 mq non occorre alcun preventivo consenso comunale. Se superano tale superficie deve essere presentata regolare domanda di autorizzazione. Nel caso l'edificio sia lontano oltre 10 m dalla strada il cartello potrà essere posto sulla recinzione.

Art. 31 DISTANZE

1. Le insegne di esercizio collocate in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati, non sono soggette a limiti di distanza dalla sede stradale, dalla carreggiata, dalle intersezioni o dai segnali stradali.

2. All'interno dei centri abitati le insegne poste in modo ortogonale alla marcia dei veicoli o parallelo ma non aderenti ai fabbricati, sono consentite nel rispetto di tre metri di distanza dalla carreggiata.

3. Fuori dai centri abitati le distanze sono quelle previste dal Regolamento approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

1. Il territorio comunale è suddiviso dal PRG nelle seguenti zone:

ZONA A - CENTRO STORICO

ZONA B E C1 – ZONE RESIDENZIALI ESISTENTI

ZONE C2 – ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

ZONE D – ZONE ARTIGIANALI/INDUSTRIALI E COMMERCIALI

ZONE E – ZONE AGRICOLE

Art. 33
ZONA "A" CENTRO STORICO

1. Le insegne, le targhe ed ogni altro mezzo pubblicitario devono essere fissati nei fori delle vetrine, delle porte o delle finestre dei locali cui si riferiscono; se questi sono ubicati ai piani superiori, primo compreso, le suddette forme pubblicitarie devono essere installate sul portone di ingresso o accanto ad esso e solo sotto forma di targa di formato cm 30x12 o multipli di 12 cm (nel caso di più unità).

2. Nei casi di nuovi edifici o di interventi di ristrutturazione su interi edifici esistenti deve essere previsto un apposito spazio progettato unitariamente per campanelli citofono, telecamere, targhe ed insegna.

3. La posizione scelta per insegne, le iscrizioni e tutte le forme pubblicitarie visive non deve superare i limiti sotto riportati:

- limiti superiori: bordo superiore del foro vetrina/finestra/portafinestra;

- limiti inferiori: bordo inferiore del foro vetrina/finestra/portafinestra;

- limiti laterali: qualunque elemento che caratterizzi il limite della vetrina / finestra / portafinestra.

4. Le insegne devono essere costituite da lettere singole scatolate con luce riflessa o indiretta e devono essere di dimensioni limitate, nel rispetto e per la valorizzazione del contesto architettonico ed ambientale. E' consentito l'impiego con cassonetti con frontalino di materiale pregiato (legno, ottone, rame, bronzo, ferro, acciaio purchè non lucido, vetro non colorato o sostituiti da materiale plastico) sul quale intagliare o pantografare la scritta, o l'uso del filo a neon. Le insegne di antica origine, anche a bandiera vanno restaurate o ripristinate. Sono ammesse nuove insegne a bandiera purchè rifacciano alla tradizione. E' consentita l'installazione di una insegna di esercizio, anche bifacciale, per l'individuazione di alberghi, garage pubblici, cinema e teatri.

5. Per l'individuazione di esercizi sprovvisti di affacci su strade pubbliche, ovvero situati in corti, strade e vicoli ciechi, o comunque ubicati in posizione non percepibile dagli abituali percorsi pedonali, è consentita l'esposizione di una sola tabella non luminosa di dimensioni cm. 30X12 o multipli di 12 nel caso di più unità, posizionata a parete oppure su apposita struttura.

6. Le targhe devono essere realizzate con materiali tradizionali (legno, ottone, rame, bronzo, ferro acciaio purchè non lucido, vetro non colorato o sostituiti da materiale plastico, pietra, pittura non fosforescente), con esclusione tassativa di alluminio anodizzato e devono essere localizzate in modo compatibile con un corretto inserimento architettonico.

7. Nell'ambito del centro storico l'insegna della farmacie non dovrà avere alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari, quali ad esempio l'orologio e il termometro.

Art. 34
ZONE RESIDENZIALI "B"- "C1"- "C2" E ZONE AGRICOLE "E2"

1. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari vanno collocati nei fori della vetrine e porte, all'interno dei vetri oppure addossati all'esterno degli stessi, nelle aree di pertinenza e/o sui prospetti con caratteristiche tali da creare un armonioso inserimento con l'architettura e con le proporzioni dell'edificio stesso.

2. In ogni caso le insegne e gli altri mezzi pubblicitari dovranno avere sagoma regolare, preferibilmente rettangolare, con esclusione di disco e triangolo e se luminose non creare disturbo alla viabilità ed alla vista di chiunque, né avere luce intermittente, cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, del loro abbinamento e specialmente del colore rosso.

3. Nelle aree edificate è ammessa l'apposizione di cassonetti tradizionali con frontalini trasparenti o l'installazione a parete di una sola insegna.

4. Per l'individuazione di esercizi sprovvisti di affacci su strade pubbliche, ovvero situati in corti, strade e vicoli ciechi, o comunque ubicati in posizione non percepibile dagli abituali percorsi pedonali, è consentita l'esposizione di una sola tabella non luminosa di dimensioni massime di m. 1,00x0,20 posizionata a parete oppure su apposita struttura.

Art. 35

ZONE ARTIGIANALI /INDUSTRIALI E COMMERCIALI "D"

1. I mezzi pubblicitari in tali zone potranno essere collocati nel rispetto degli articoli 34 e 44.

Art. 36

PUBBLICITA' PROVVISORIA

1. Lungo ed in vista delle strade e piazze dell'intero territorio comunale in occasione di manifestazioni, spettacoli o lancio iniziative commerciali nonché nelle pertinenze o nelle immediate prossimità di complessi parrocchiali per indicare lo svolgimento di sagre o manifestazioni popolari, sono consentite le seguenti forme di pubblicità provvisoria: striscioni e cartelloni di dimensioni massime m. 1,00 x 1,50.

2. L'esposizione di striscioni e dei cartelloni è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa commerciale cui si riferisce, oltre che alle 2 settimane precedenti ed alle ventiquattro ore successive alle stesso e comunque per un periodo massimo non superiore a 30 giorni.

Art. 37

TARGHE PROFESSIONALI E COMMERCIALI

1. È consentita l'esposizione di targhe professionali sulle facciate degli edifici.

2. Le dimensioni della targhe professionali e non, sono stabilite nella misura di 30 cm fissi in larghezza e cm 12 in altezza o multipli (in caso di più unità). Ove previsti o già presenti devono essere inserite in apposite portatarghe.

Art. 38

PUBBLICITA' NELLE VETRINE, PORTE E FINESTRE

1. Agli effetti dell'applicazione dei punti a) e b) dell'articolo 17 del D.Lgs. 507/1993, per vetrine di esercizio si intendono le pareti a ridosso delle quali vengono esposte merci visibili dall'esterno dei locali di vendita.

2. Si considera parte della vetrina anche lo spazio esterno alla stessa, compreso tra il vetro e la proiezione del filo di facciata ed anche quegli spazi immediatamente contigui al vano di accesso (bussole ecc.).

3. Le forme pubblicitarie non luminose, ad eccezione delle insegne, funzionali all'allestimento interno delle vetrine, non sono soggette a preventivo consenso comunale, ma ove ricorre al solo pagamento dell'imposta di pubblicità.

4. L'esposizione di forme pubblicitari non luminose "vetrofanie", ad eccezione delle insegne collocate direttamente sui vetri non deve superare unitariamente o nel complesso il 50% della superficie di ogni vetrina, porta d'ingresso e finestra, misura elevabile al 100% in occasione e per la durata di saldi, vendite promozionali, liquidazioni, rinnovo locali, e nuove aperture, purché non in

contrasto con il decoro urbano. Per le nuove aperture è consentito aggiungere al messaggio specifico il nome della ditta e/o il logo, senza che tale inserimento si configuri quale insegna di esercizio. In tale ipotesi il messaggio pubblicitario deve avere un limite temporale massimo di 15 giorni. Le percentuali di occupazione di cui sopra, devono intendersi riferite alla sola superficie occupabile. Non vanno considerate le vetrofanie di piccola dimensione riferite a simbologie riguardanti esclusivamente i sistemi di pagamento automatici quali POS e carte di credito.

5. Per l'esposizione di insegne di esercizio, intese come messaggio recante la denominazione della ditta, la ragione sociale, ovvero l'indicazione generica delle merci vendute, deve essere presentata la prescritta istanza.

6. Le insegne ed altri mezzi pubblicitari di tipo luminoso, sia con luce diretta che riflessa, dovunque collocati, sono soggetti alla preventiva autorizzazione comunale.

7. Le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi, di natura commerciale, devono essere collocati totalmente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico, con esclusione quindi delle vetrine, porte di ingresso e finestre. La pubblicizzazione di manifestazioni ed eventi ritenuti di rilevante interesse generale, sia sotto il profilo culturale che sociale, e di quelli promossi o patrocinati dal Comune di Villaverla è consentita l'esposizione anche nelle vetrine, porte di ingresso e finestre.

8. Non è soggetta ad autorizzazione la diffusione di messaggi, anche commerciali, effettuata mediante visori o monitor collocati all'interno delle vetrine quali elementi accessori dell'allestimento.

Art. 39

VETRINETTE – BACHECHE – CAVALLETTI

1. È ammessa l'esposizione di piccole bacheche "Menù" da collocare all'esterno dei ristoranti e trattorie, alberghi con divieto di occupare le componenti lapidee dei prospetti, quali stipiti, spalle, cornici ecc. La misura massima dell'ingombro totale è prevista in cm 40x50x5. Nel centro storico le bacheche devono essere costruite in legno naturale o laccate e/o in ferro verniciato.

2. È ammessa l'esposizione di cavalletti dal collocare all'esterno di pubblici esercizi, alberghi ed esercizi commerciali in genere, purchè non intralcino il pubblico passaggio pedonale e pregiudichino la sicurezza alla viabilità. Tali mezzi sono soggetti alla tassa di pubblicità.

Art. 40

PUBBLICITA' NEI CANTIERI

1. Nei cantieri sono ammessi i cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere o che pubblicizzano la compravendita e l'affittanza. Essi sono soggetti alla sola imposta di pubblicità.

2. Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature è consentita l'esposizione di rappresentazioni artistiche, decorative oltre alla raffigurazioni grafiche pittoriche dell'edificio stessi.

3. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente articolo, per cantiere si intende l'area e/o l'immobile oggetto di un qualsiasi titolo abilitativo all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'art. 3 del D.P.R. 380/2001.

Art. 41

PUBBLICITA' NELLE EDICOLE

1. La pubblicità di quotidiani, periodici o altro è ammessa nelle edicole, con le seguenti precisazioni:

- sui chioschi, è ammessa in aderenza alle pareti interne, esterne o sulla sommità;

- sui negozi, è ammessa unicamente sulle vetrine o porte di ingresso con esclusione dei prospetti degli edifici;

-sui marciapiedi, è ammessa nelle immediate vicinanze delle edicole. In posizioni diverse da quelle succitate, è consentito esporre locandine, cavalletti, portamanifesti, sagome o altro, purchè non intralcino il pubblico passaggio pedonale o pregiudichino la sicurezza alla viabilità.
2.Tali mezzi pubblicitari sono soggetti alla tassa di pubblicità.

Art. 42

VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA

- 1.In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.
- 2.Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta.
- 3.È consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam" (fatta esclusione dell'area mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti), previa comunicazione al comando di Polizia Locale.
- 4.È consentita la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno della cassette delle lettere.

Art. 43

CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA STRADALE

- 1.I "cartelli stradali" possono essere installati solo fuori dal centro abitato sulle strade di competenza provinciale, previa autorizzazione dell'ente preposto.

Art. 44

MEZZI PUBBLICITARI E DI PROPAGANDA DI GRANDE FORMATO

- 1.Fatti salvi gli impianti di pubbliche affissioni, i mezzi pubblicitari di grande formato, anche a messaggio variabile, finalizzati alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività poste fuori dalle sedi di esercizio cui si riferiscono e/o collocati in aderenza alle pareti di edifici o sui tetti di fabbricati, possono essere consentiti unicamente nelle zone D, di cui all'art. 35 del presente Piano.

Art. 45

PUBBLICITA' NEGLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO

- 1.Negli edifici aperti al pubblico, sia privati che pubblici in concessione, come bar, negozi, uffici, cinema, discoteche, ristoranti, impianti sportivi, palestre, club privati, ecc., l'installazione di mezzi pubblicitari non visibili dagli spazi pubblici è soggetta al pagamento del relativo contributo.

Art. 46

FRECCE E CARTELLI DI AVVIAMENTO

- 1.Sono ammesse le frecce recanti indicazioni turistiche, alberghiere e quelle indicanti servizi di utilità pubblica nelle forme previste dal Regolamento approvato con D.P.R. 495/1992.
- 2.È ammessa l'installazione di frecce o cartelli di avviamento alle attività commerciali, professionali, industriali, artigianali, in deroga alle limitazioni previste dall'art.51 comma 4 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.
- 3.All'interno delle singole aree commerciali/industriali/artigianali, è ammessa l'installazione di preinsegne, secondo una proposta unitaria generale da parte di ditte concessionarie del servizio di gestione degli impianti, che dovrà essere approvata con Delibera di Giunta Comunale, che

prediliga la collocazione su un unico impianto, nel rispetto di quanto dettato dall'art. 128 comma 8 lettera g del Regolamento approvato con D.P.R. 495/1992.

4. Nelle zone B, C1, C2 ed E, potrà essere ammessa l'installazione di pali fino ad un massimo di 6 preinsegne o in alternativa di totem pubblicitari, secondo una proposta unitaria generale da parte di ditte concessionarie del servizio di gestione degli impianti, che dovrà essere approvata con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 47

PUBBLICITA' SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art. 48

SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI E DI DIREZIONE

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi:

- limitatamente alla sola zona D, come definita dall'articolo 32, all'interno delle aree private di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di effettuazione delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.

2. In tutto il territorio comunale l'indicazione del percorso di manifestazioni sportive è consentita mediante l'apposizione di frecce sulla superficie stradale, esclusivamente con vernice a base d'acqua, facilmente cancellabile o con l'esposizione di volantini o cartello di piccole dimensioni, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione ed alle 24 ore precedenti e successive.

Art. 49

DIVIETI, LIMITAZIONI, DEROGHE

1. È vietata l'esposizione temporanea di cartelli o plance anche se usati per l'affissione di manifesti, sia del tipo autoportante che collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, alle piante, ai pali della pubblica illuminazione e ad altri supporti destinati a scopi diversi.

2. In conformità a quanto previsto dalla L.R. 7 agosto 2009 n. 17, recante nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici:

- l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso;
- le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio;
- in ogni caso tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore 24,00;
- è vietato l'utilizzo temporaneo di fasci di luce fissi o rotanti, di qualsiasi colore e potenza, come i fari, i fari laser, le giostrine luminose e ogni tipo di richiamo luminoso alla scopo pubblicitario o voluttuario, come i palloni aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdano luce verso la volta celeste;
- è vietato l'utilizzo delle superfici degli edifici o di elementi architettonici o naturali, per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, a scopo pubblicitario o voluttuario;
- le insegne pubblicitarie sono soggette a presentazione di progetto illuminotecnico o, nel caso di impianti di modesta entità o temporanei, al deposito della dichiarazione di conformità ai requisiti di

legge rilasciata dall'impresa installatrice. A tal fine sono considerate di modesta entità le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria e quelle con superfici comunque non superiori a metriquadrati 6,00, installate con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, realizzate con apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0,49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed oltre.

3. Non sono ammesse insegne poste sotto o in linea ai portici che utilizzino i pilastri come supporto laterale. In questi casi le insegne dovranno essere collocate sulla parete interna. Potranno essere valutate e approvate dalla Giunta Comunale soluzioni alternative, esclusivamente in caso di visibilità particolarmente difficile all'esterno, previa presentazione di un progetto unitario finalizzato al corretto inserimento architettonico.

4. È fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

5. È altresì vietata la pubblicità sonora, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

6. In occasione di lavori pubblici o privati che comportino modifiche alla viabilità o ai normali accessi o visibilità della attività, potranno essere autorizzati mezzi pubblicitari in deroga a quanto previsto dall'art. 46.

ART. 50 PUBBLICITA' SUI VEICOLI

1. La pubblicità sui veicoli è ammessa in conformità all'art. 23 del Codice della Strada e art. 57 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/1992.

ART. 51 PUBBLICITA' CON AEROMOBILI, MONGOLFIERE E PALLONI FRENATI

1. La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni, è consentita a condizione che vengano esibiti tutti i permessi per il volo rilasciati dalle autorità competenti.

2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono, purchè vengano ancorati in aree private o, previa autorizzazione della Giunta Comunale, in aree di uso pubblico.

ART. 52 ONERI RELATIVI ALL'ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' SU IMMOBILI PRIVATI E/O PUBBLICI

1. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione della eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, sono ad esclusivo carico del richiedente a cura del quale devono essere eseguiti.

2. Sono pure ad esclusivo carico del richiedente tutte le opere e prestazioni, per il ripristino, alla scadenza dell'autorizzazione, delle pareti e delle aree pubbliche interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.

3. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone o cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

ART. 53 MANUTENZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari, effettuando tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento.

2. In caso di inosservanza al citato obbligo il Comune previa diffida può disporre la revoca dell'autorizzazione.

ART. 54

RIMOZIONE O SPOSTAMENTO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Il Comune di riserva a suo giudizio insindacabile la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato.

2. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento nonché al ripristino di pareti e aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.

3. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune, di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative, per quest'ultima ipotesi spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Piano.

4. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, il Comune è tenuto ad applicare la tariffa di competenza, provvedendo, se previsto, al relativo conguaglio.

5. È fatto, comunque, salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova esposizione.

ART. 55

RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA' ALLA SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Alla scadenza dell'autorizzazione o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi mezzi pubblicitari devono essere rimossi a cura e spese del soggetto interessato.

2. Qualora non si ottemperi a questo obbligo vi provvede il Comune, previa diffida, addebitando tutte le spese sostenute per la rimozione.

ART. 56

RIMOZIONE E SEQUESTRO DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità e di affissione diretta non conformi a quanto previsto dal piano di cui al presente capo.

2. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, indicando nell'apposito verbale il termine entro il quale l'interessato può provvedervi direttamente. In caso di ottemperanza il Comune provvede d'ufficio, addebitando agli interessati le spese sostenute.

3. Con apposita ordinanza del Sindaco, i mezzi pubblicitari abusivi possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di ogni altro tributo o diritto eventualmente dovuti.

ART. 57

AUTORIZZAZIONI

1. Sono soggetti ad autorizzazione le insegne e gli altri mezzi pubblicitari, di cui agli art. 33, 34, 35, 37, 38 commi 5 e 6, nonché gli art. 44, 46, 47 e 51 del presente Regolamento.

ART. 58

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. Le insegne e i mezzi pubblicitari "temporanei" di cui all'art. 36 del presente piano non sono soggetti ad autorizzazione, ma sono soggetti al pagamento della relativa imposta pubblicitaria.

2.Sono fatti salvi, in ogni caso, i procedimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 57.

3.Per tali mezzi pubblicitari dovranno, comunque, essere indicati al Comune la durata dell'esposizione e il luogo di posizionamento dei mezzi stessi.

ART.59 BENI CULTURALI E PAESAGGIO

1.È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come Beni Culturali se non autorizzati dalla Soprintendenza competente, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

2.È vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimità dei Beni Paesaggistici indicati nell'art.134 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art.146 comma 5, del Soprintendente.

3.Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma precedente è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salva autorizzazione rilasciata ai sensi del vigente Codice della Strada, previo parere favorevole del Soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela ai sensi dell'art.153 comma 2 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

CAPO VI – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 60 Norme finali e transitorie

1.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 507/1993.

2.Per quanto non previsto dal presente Regolamento in merito alla disciplina degli impianti pubblicitari si applicano le norme del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e il relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992, nonché le norme del Regolamento Edilizio Comunale e del D.Lgs. 267/2000.

3.È abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 25/10/1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 03/02/2011.

Art. 61 Entrata in vigore

1.Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.